



Berna, 01.09.23

Commento:

- **all'ordinanza del DFF del 16 settembre 2022 sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta (ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr; RS 642.119.2)**
- **alla modifica dell'ordinanza del DFF dell'11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo; RS 642.118.2)**

1. Situazione iniziale

Conformemente all'articolo 39 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) adegua ogni anno le tariffe e le deduzioni all'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC).

Ai fini dell'adeguamento è determinante lo stato dell'IPC il 30 giugno prima dell'inizio del periodo fiscale (art. 39 cpv. 2 LIFD). L'adeguamento è escluso se l'andamento del rincaro è negativo. La compensazione in caso di rincaro negativo è effettuata sulla base dell'ultimo adeguamento.

L'ultima compensazione degli effetti della progressione a freddo è avvenuta per l'anno fiscale 2023 sulla base dello stato dell'IPC al 30 giugno 2022.

2. Ordinanza sulla progressione a freddo

Commento ai singoli articoli

Articolo 1

L'ordinanza poggia sugli articoli 39 capoverso 2 e 14 capoverso 6 LIFD. Quest'ultima disposizione, riguardante l'imposizione secondo il dispendio, prevede espressamente al capoverso 6 l'adeguamento della base di calcolo minima all'IPC.

Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica, il rincaro per il periodo dal 30 giugno 2022 (giorno di riferimento dell'ultima compensazione) al 30 giugno 2023 ammonta all'1,76 per cento. Di conseguenza, le tariffe e le deduzioni devono essere adeguate per l'anno fiscale 2024.

I nuovi importi previsti dagli articoli 2–6 saranno inseriti direttamente nella LIFD.

Gli effetti della progressione a freddo per le deduzioni o le tariffe introdotte o modificate dall'ultima compensazione vengono compensati in base allo stato dell'IPC al momento dell'entrata in vigore delle deduzioni o delle tariffe nuove o modificate (cfr. messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 2009, FF 2009 1349, in particolare 1356).

Le somme devono essere arrotondate ai 100 franchi superiori o inferiori. Per questo motivo è possibile che un importo non venga modificato nonostante il rincaro, ad esempio per i casi previsti dagli articoli 26 capoverso 1 lettera a (spese di trasporto), 33 capoverso 1 lettera g

(deduzioni per i premi d'assicurazione e interessi dei capitali a risparmio), 33 capoverso 1^{bis} lettera b (aumento delle deduzioni per i premi d'assicurazione e interessi dei capitali a risparmio) e 33a (prestazioni volontarie) LIFD.

Articolo 2

Questa disposizione contiene le tariffe ai fini dell'imposta federale diretta per le persone fisiche conformemente allo stato dell'IPC al 30 giugno 2023 (con effetti per l'anno fiscale 2024). Le singole tariffe di cui all'articolo 36 capoversi 1 e 2 LIFD saranno aumentate ciascuna dell'1,76 per cento. Sarà altresì adeguata la deduzione di cui all'articolo 36 capoverso 2^{bis} LIFD dall'ammontare dell'imposta.

Articoli 3–6

Subiscono adeguamenti le deduzioni in franchi, l'ammontare massimo di una deduzione, l'ammontare dei proventi esenti e la base di calcolo minima per le persone tassate secondo il dispendio. Adeguando queste tariffe e deduzioni si mira a evitare uno squilibrio degli oneri fiscali previsti dal legislatore.

Articolo 7

L'ordinanza del 16 settembre 2022 sulla progressione a freddo sarà abrogata.

Articolo 8

Sulla base dell'articolo 39 LIFD la presente ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

3. Ordinanza sull'imposta alla fonte

Le tariffe dell'imposta alla fonte della Confederazione riportate nei numeri 2 e 3 dell'Allegato vengono adeguate al rincaro secondo lo stato dell'IPC al 30 giugno 2023.

4. Rinuncia a una procedura di consultazione

In virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b della legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (RS 172.061) si è potuto rinunciare allo svolgimento di una procedura di consultazione, dal momento che l'articolo 39 LIFD non lascia alcun margine discrezionale e da una consultazione non vi sarebbe da attendersi nessuna nuova informazione.